



DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA E CAVI IN FIBRA OTTICA ANNI 2026-2029

PREMESSE

Autostrada dei Fiori S.p.A. ha deciso di affidare il servizio di manutenzione infrastruttura e cavi in fibra ottica anni 2026-2029.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://autostradadeifiori.acquistitelematici.it/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando. Il luogo di svolgimento del servizio è Autostrada A6 Torino Savona, Provincia di Torino Codice NUTS ITC11, Provincia di Cuneo Codice NUTS ITC16, Provincia di Savona Codice NUTS ITC32.

CIG : B79D7B252B.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Maurizio Deiana – PEC dag.ac.a6@pec.autostradadeifiori.it.

Si precisa che ai fini del presente documento per Codice si intende il D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36 così come modificato dal D.lgs.209/2024.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma denominata "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".

La Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: <https://autostradadeifiori.acquistitelematici.it/> dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.

La piattaforma telematica per e-procurement fa capo alla Società DigitalPA s.r.l., corrente in Via San Tommaso D'Aquino 18/a - 09134 Cagliari.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement".

Autostrada dei Fiori S.p.A.

Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. p.A. (Gruppo ASTM)

Sede Legale: Via della Repubblica, 46 - 18100 Imperia (IM) - Italia - Casella Postale 103, 18100 Imperia

Tel. (+39) 0183.7071 - Fax (+39) 0183.295655 - E-mail: sg@autostradadeifiori.it

Sede Secondaria: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia

Cap. Soc. € 325.000.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. IM 00111080099 - R.E.A. IM N°36708 - C.F./P.I. 00111080099

PEC: d.g@pec.autostradadeifiori.it - www.autostradadeifiori.it



In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Disciplinare telematico".

In ogni caso è indispensabile:

- a)** disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b)** avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c)** avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante registrazione alla Piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Schema di contratto;
- d) Elenco elaborati;
- e) Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali;
- f) Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;
- g) Relazione Generale;
- h) Elaborati grafici;
- i) Programma delle manutenzioni;
- j) Elenco prezzi ANAS 2024;
- k) Elenco Prezzi integrativi;
- l) Computo Metrico;
- m) Computo Metrico Estimativo;
- n) Quadro Economico;
- o) D.U.V.R.I.;
- p) Elenco Interferenze;
- q) Programma annuale delle limitazioni dei cantieri autostradali 2026;
- r) Norme e prescrizioni di sicurezza - Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada (Rev. 3 del 03.10.2019);
- s) Segnaletica temporanea per cantieri - Sommario degli schemi grafici per il segnalamento temporaneo e l'esecuzione di attività interferenti con il traffico autostradale - Disciplinare tecnico (Rev. 6 - Novembre 2021);
- t) Protocollo d'Intesa Regionale per la sicurezza degli addetti in cantiere;
- u) "Disciplinare telematico" e Manuali - Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione Guide, contenenti le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sulla Piattaforma telematica all'indirizzo <https://autostradadeifiori.acquistitelematici.it>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma per mezzo della funzionalità "Invia quesito", presente nei "Dettagli" della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nei "Dettagli" della procedura nella sezione "Chiarimenti" e sul sito istituzionale <https://www.autostradadeifiori.it/a6-autostrada-dei-fiori/a6-bandi-di-gara-avvisi/>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della particolare tipologia del servizio, che rende tecnicamente ed economicamente non conveniente per la Stazione Appaltante la suddivisione in più lotti, nonché per omogeneità della tipologia dei servizi richiesti.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo
1	servizio di manutenzione infrastruttura e cavi in fibra ottica	50331000-4	€ 950.000,00
Importo a base di gara			€ 950.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi per la sicurezza ammontanti ad **€ 23.285,25** non soggetti a ribasso d'asta.

La stazione appaltante ha stimato in **€ 351.620,90 (45,50%** dell'importo a base di gara) i costi della manodopera.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL "Metalmeccanici"

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 1460 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie così come meglio precisato dall'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs.209/2024.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto:

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato ai sensi dell'art.120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 1.140.000,00**.

Tabella

Importo a base di gara	€ 950.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 190.000,00
Valore globale stimato	€ 1.140.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine indicato nella relativa comunicazione, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- **Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni non inferiore ad € 2.000.000,00 IVA esclusa;** tale requisito è richiesto per garantire la partecipazione alla presente procedura di concorrenti che abbiano una solidità finanziaria adeguata a svolgere il servizio di che trattasi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario nel termine indicato nella richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti di quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In ragione dell'art. 119, comma 17 del Codice, le prestazioni oggetto del presente appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato al punto 3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 57 del Codice in merito al rispetto delle clausole sociali, si precisa che l'operatore economico uscente ha dichiarato che garantirà la stabilità occupazionale a tutto il personale attualmente impiegato nel contratto in essere, sia al termine della scadenza del contratto stesso, che in caso di mancata aggiudicazione del nuovo appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 22.800,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT29D050340100800000008883 - BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo

sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 UNI ISO 4500, EMAS. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo guidato dalla Stazione Appaltante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n **598 del 30 dicembre 2024**, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **04.09.2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd. È possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, nel Disciplinare telematico e nei Manuali - Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione Guide, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma all'indirizzo <https://autostradadeifiori.acquistitelematici.it> nella sezione Documentazione di gara presente nei “Dettagli” della presente procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della

domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza a Piattaforma lo Step Documenti amministrativi per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) E-DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 7) ricevuta del pagamento contributo ANAC di cui al punto 12 del presente disciplinare.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato Modello A Istanza di partecipazione e dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni

- antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara in particolare:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara ed in particolare quelli di cui all'art. 3 e 9 del disciplinare di gara in merito al CCNL.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato da Autostrada dei Fiori S.p.A. reperibile all'indirizzo <https://www.autostradadeifiori.it/codice-etico/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento compilando l'allegato Mod. B);
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,

ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara nonché le specifiche tecniche in essi contenute.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma nello Step Offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta, firmata dai soggetti di cui al precedente punto 15.1 e secondo le modalità previste al precedente punto 13, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti redatta sulla base dei criteri indicati al successivo punto 18.1;
- b) l'eventuale dichiarazione inerente all'accesso agli atti da parte di terzi;
- c) in caso di avalimento premiale, contratto di avalimento.

Si precisa che:

- l'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica (ad es. importi, prezzi, ecc.), né essere formulata in maniera alternativa o condizionata;
- nessun compenso aggiuntivo o variazione dei prezzi previsti contrattualmente verrà riconosciuta al concorrente in relazione alle proposte presentate all'interno dell'offerta tecnica;
- le proposte del concorrente aggiudicatario, se adeguate, saranno recepite all'interno del contratto d'appalto, quali obblighi ed oneri che l'appaltatore si impegna a rispettare a sue esclusive cura e spese; tali proposte saranno, in fase di esecuzione del contratto, soggetti a verifica e a specifica disciplina in caso di inadempimento.

16.1. Dichiarazione sull'accesso agli atti e connessa copia oscurata dell'offerta tecnica

Il concorrente allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'Offerta Tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo sulle ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte a dimostrazione della tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al presente punto, la Stazione Appaltante procederà con l'ostensione integrale dell'offerta tecnica ritenendosi assolta, tramite la presente clausola, la preventiva informazione al controinteressato di cui al D.P.R. n. 184/2006.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo

procuratore. Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 15.1, con la precisazione che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti, può essere firmata dalla sola mandataria-capogruppo.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma nello Step Offerta economica. L'offerta economica, firmata dai soggetti di cui al precedente punto 15.1 e secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve essere predisposta, a pena di esclusione, utilizzando obbligatoriamente il Modello C) allegato al presente disciplinare di gara.

Il Modello C) deve essere compilato in tutte le sue parti e deve riportare chiaramente espressi in cifre e in lettere il ribasso percentuale offerto da applicare all'elenco prezzi, al netto di Iva, nonché la stima dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale il ribasso indicato in lettere.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dei documenti di gara di cui al punto 13.

Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori all'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE		Sub punteggio	Punteggio massimo
A	PREZZO (Ribasso offerto)		30
B	CURRICULUM DELL'IMPRESA – Contratti stipulati per la realizzazione e/o Manutenzione di sistemi di telecomunicazione su fibra ottica in ambito autostradale		10
C	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA		25
C.1	Numero di personale dipendente con qualifica "PES/PEI"	5	
C.2	Numero di personale dipendente con qualifica "Operatore della segnaletica stradale"	5	
C.3	Numero di personale dipendente con qualifica di "Impiegato tecnico – Assistente di cantiere".	5	
C.4	Numero di personale dipendente con	5	

		qualifica ad operare in cabine MT/MT e MT/BT ai sensi della norma CEI 78-17:2015.		
	C.5	Giuntatrici di proprietà per cavi in fibra ottica	2	
	C.6	Macchinari di proprietà per perforazioni o trivellazioni orizzontali	3	
D	POSSESSO DI CERTIFICAZIONI			18
	D.1	ISO 14001 (qualità ambientale)	2	
	D.2	SA8000 (responsabilità sociale d'impresa)	2	
	D.3	ISO 45001 Sistema di gestione ambito salute e sicurezza	2	
	D.4	ISO 9001 Sistema di gestione in ambito di qualità	2	
	D.5	ISO 27001 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni	3	
	D.6	ISO 39001 Sistema di gestione sicurezza del traffico stradale	2	
	D.7	ISO 22301 Sistema di gestione della continuità operativa.	3	
	D.8	ISO 37001 Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.	2	
E	GARANZIA AGGIUNTIVA			10
F	DISPONIBILITÀ CONTINUATIVA A LAVORARE SU TRE TURNI GIORNALIERI			7
	Punteggio massimo previsto: TOTALE			100

dove:

- A (Prezzo) rappresenta l'offerta economica ed il relativo punteggio è definito P_{econ} ;
- B+C+D+E+F costituiscono l'offerta tecnica ed il relativo punteggio (P_{tecn}) sarà determinato sommando i valori riparametrati dei singoli criteri tecnici.

Soglia di ammissibilità dell'offerta tecnica

È fissata una soglia di ammissibilità per l'offerta tecnica al di sotto della quale l'offerta non sarà ritenuta soddisfacente delle necessità della stazione appaltante e non si provvederà, quindi, alla valutazione dell'offerta economica.

La soglia di ammissibilità viene calcolata in base ai punteggi ottenuti prima della riparametrazione. La soglia individuata è pari a 35 punti.

Il Concorrente dovrà presentare una documentazione tecnica unica in cui descrive separatamente quanto richiesto per ogni criterio/sub-criterio, ai fini delle specifiche valutazioni.

Tale documentazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta complessivamente da:

- massimo 12 (dodici) pagine, esclusi copertina ed indice, formato A4, contenenti le eventuali dichiarazioni di cui ai criteri B, C.1, C.2, C.3, C.4, C5 e C.6 e F;
- massimo 8 (otto) pagine, formato A4, contenenti le 8 (otto) eventuali certificazioni di cui ai criteri D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D,7 e D.8;
- massimo 3 (tre) pagine, formato A4, contenenti l'offerta, lo schema di fideiussione, e le dichiarazioni di impegno di cui al criterio E.

- eventuali allegati documentali strettamente necessari (attestati, certificati, ecc.) per un massimo di 30 (trenta) fogli formato A4 su una sola facciata (è possibile sostituire due facciate A4 con una facciata A3).
- essere sottoscritta su ogni foglio, a titolo di impegno, dal Legale Rappresentante o da procuratore da lui delegato.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica (ad esempio importi, prezzi, ecc.), né essere formulata in maniera alternativa o condizionata;
- nessun compenso o variazione dei prezzi unitari previsti verrà riconosciuto ai Concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- non sono ammesse offerte che riducano le prestazioni del progetto o che introducano varianti allo stesso;
- ogni elemento ed ogni soluzione tecnica dovrà essere esposto in modo chiaro;
- non potranno essere indicate proposte fra loro alternative, tenendo presente che in tal caso verrà presa in considerazione solo la prima soluzione proposta in ordine di presentazione;
- tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica sarà valutato al momento dell'assegnazione dei punteggi, costituirà vincolo contrattuale e non potrà dare adito a nessun tipo di richiesta di aumento dei costi.
- Tutta la suddetta documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. La documentazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazione di imprese di rete, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

Nella valutazione dell'offerta tecnica la Commissione di gara applicherà inoltre quanto segue:

Riparametrazione

Qualora nessun Concorrente raggiunga il punteggio massimo assegnato ad un criterio di valutazione, è prevista la riparametrazione sul criterio (e non sul singolo sub-criterio) che verrà effettuata assegnando il punteggio massimo al Concorrente che ha ottenuto il coefficiente più alto e assegnando alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, mentre non è prevista per l'intera offerta tecnica (seconda riparametrazione).

Nel caso in cui nessun Concorrente ha ottenuto il massimo punteggio in un sub-criterio, è necessario effettuare la riparametrazione sul punteggio totale del criterio (ottenuto dalla somma dei singoli sub-criteri).

I punteggi così rideterminati saranno espressi fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

CRITERIO A - PREZZO (massimo 30 punti)

Il coefficiente C_A verrà assegnato a ciascun Concorrente mediante l'impiego della "Formula del valore medio" (bilineare rispetto al valore medio delle offerte con coefficiente $K = 0,90$) che prevede:

- 1 nel caso della migliore offerta presentata (massimo ribasso percentuale R_{max});
- 0,90 nel caso dell'offerta presentata coincidente con il valore medio dei ribassi offerti (R_{med});
- 0 nel caso di ribasso R_i pari a zero.

Alle offerte intermedie sarà assegnato un coefficiente C_A calcolato con la seguente formula:

se $R_{offerto} \leq R_{med} \rightarrow C_A = K * R_{offerto} / R_{med}$;

se $R_{offerto} > R_{med} \rightarrow C_A = K + (1,00 - K) * (R_{offerto} - R_{med}) / (R_{max} - R_{med})$

dove:

C_A = coefficiente attribuito all'offerta economica di ciascun Concorrente;

R_{offerto} = ribasso offerto dal Concorrente;
 R_{med} = media aritmetica dei ribassi offerti dei Concorrenti;
 R_{max} = massimo ribasso offerto dal Concorrente;
 $K = 0,90$.

Il coefficiente C_A verrà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

CRITERIO B - CURRICULUM DELL'IMPRESA (massimo 10 punti)

In questo criterio verrà valutato il curriculum delle imprese mediante il numero di servizi eseguiti in presenza di traffico su viabilità autostradale negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando per importi singolarmente superiori a € 150.000 (euro centocinquantamila) riguardanti espressamente contratti stipulati per la realizzazione e/o Manutenzione di sistemi di telecomunicazione su fibra ottica in ambito autostradale.

Il coefficiente C_B di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$- P_B = C_B \times 10$$

dove:

- $C_B = 0$ per numero lavori/servizi < 3;
- $C_B = 0,2$ per numero lavori/servizi ≥ 3 e < 6;
- $C_B = 0,4$ per numero lavori/servizi ≥ 6 e < 9;
- $C_B = 0,6$ per numero lavori/servizi ≥ 9 e < 12;
- $C_B = 0,8$ per numero lavori/servizi ≥ 12 e < 15;
- $C_B = 1,0$ per numero lavori/servizi ≥ 15 .

Nel caso di lavoro/servizio eseguito in regime di subappalto è necessario indicare l'importo del contratto del subappalto/subaffidamento stesso e non quello dell'intero contratto. Nel caso di attività eseguite in ATI o in caso di Consorzi disciplinati dall' art.65 c.2 lett. b) e d) è necessario indicare l'importo della quota eseguita che dovrà essere superiore a € 150.000,00 (centocinquantamila).

Il Concorrente a tal fine dovrà presentare apposita dichiarazione, contenente l'elenco dei lavori/servizi eseguiti individuando, per ognuno di essi, "l'oggetto del contratto", "il Committente", "la data del contratto", "l'importo contrattuale" e la "data di ultimazione", quest'ultima necessaria a definire l'arco temporale dei 10 (dieci) anni.

Nel caso di ATI/RTI occorre indicare le quote di partecipazione al raggruppamento che verranno assunte dai concorrenti riuniti. Di conseguenza, per le ATI il numero di lavori/servizi in questione sarà attribuito in proporzione alla quota di partecipazione, assunta da ciascun concorrente nell'ATI/RTI.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b), e d) del "Codice Appalti" l'attribuzione del punteggio sarà riferita ai lavori/servizi eseguiti dal consorzio in proprio oppure dalla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto. Nel caso in cui il consorzio indichi più imprese esecutrici, il numero di lavori/servizi in questione sarà attribuito in proporzione alle singole quote di esecuzione indicate dal consorzio stesso.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Il punteggio sarà pertanto attribuito in proporzione alla quota di partecipazione dei singoli consorziati indicati ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

In seguito alla determinazione del coefficiente C_B , e all'attribuzione del punteggio la Committente, potrà richiedere, a comprova della dichiarazione in merito ai servizi eseguiti, copia dei Certificati di

Conformità o Certificato di Ultimazione dei servizi sottoscritti dal RUP o dalla Committente.

CRITERIO C – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA (massimo 25 punti)

Il seguente criterio è suddiviso nei sub-criteri di seguito riportati.

Sub-criterio C.1 – Numero di personale dipendente con la qualifica “PES/PEI” (massimo 5 punti)

In questo criterio verrà valutato il numero di personale dipendente in possesso delle qualifiche PES (Persona Esperta: persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare) o PEI (Persona Idonea: persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione).

Il coefficiente C_{c1} di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$- P_{c1} = C_{c1} \times 5$$

dove:

- $C_{c1} = 0$ per nessun dipendente in possesso di qualifica;
- $C_{c1} = 0,2$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 0 e < 2 ;
- $C_{c1} = 0,4$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 2 e < 4 ;
- $C_{c1} = 0,6$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 4 e < 6 ;
- $C_{c1} = 0,8$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 6 e < 8 ;
- $C_{c1} = 1,0$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 8 .

Il Concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione con l'elenco dei propri dipendenti, come risultante dal Libro Unico del Lavoro, alla data di pubblicazione del presente bando, ai quali, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. ed in base alla norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27, è stata assegnata la condizione di PES e PEI. Alla dichiarazione dovranno essere allegate le attribuzioni formalizzate per iscritto e l'estratto del Libro Unico del Lavoro, relativo al personale inserito nella dichiarazione.

Qualora venga indicato un numero di dipendenti superiore al massimo previsto, ai fini della determinazione del punteggio la dichiarazione sarà considerata presentata come “numero dipendenti in possesso della qualifica” pari a 8.

Nel caso di ATI/RTI si precisa che l'attribuzione del coefficiente sarà operata con riferimento alla somma degli operai messi a disposizione dai vari componenti del raggruppamento.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del “Codice Appalti” si precisa che l'attribuzione del punteggio sarà operata con riferimento alla somma degli operai che fanno capo al consorzio in proprio oppure in capo alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del “Codice Appalti”, si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Il punteggio sarà pertanto attribuito in relazione alla somma degli operai individuati dai singoli consorziati indicati ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Sub-criterio C.2 – Numero di personale dipendente con la qualifica “Operatore della segnaletica stradale” (massimo 5 punti)

In questo criterio verrà valutato il numero di personale dipendente in possesso della qualifica “operatore della segnaletica stradale”.

Il coefficiente C_{c2} di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$- P_{c2} = C_{c2} \times 5$$

dove:

- $Cc_2 = 0$ per nessun dipendente in possesso di qualifica;
- $Cc_2 = 0,2$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 0 e < 2 ;
- $Cc_2 = 0,4$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 2 e < 4 ;
- $Cc_2 = 0,6$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 4 e < 6 ;
- $Cc_2 = 0,8$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 6 e < 8 ;
- $Cc_2 = 1,0$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 8 .

Il Concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione con l'elenco dei propri dipendenti, come risultante dal Libro Unico del Lavoro alla data di pubblicazione del presente bando, in possesso della qualifica di addetti alla pianificazione, controllo ed apposizione della segnaletica stradale per cantieri stradali – autostradali in presenza di traffico veicolare. Alla dichiarazione dovranno essere allegati gli attestati di frequenza a specifico corso di formazione e relativi aggiornamenti come previsto dall'art 161 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto Interministeriale 22.01.2019.

Qualora venga indicato un numero di dipendenti superiore al massimo previsto, ai fini della determinazione del punteggio la dichiarazione sarà considerata presentata come “numero dipendenti in possesso della qualifica” pari a 8.

Nel caso di ATI/RTI si precisa che l'attribuzione del coefficiente sarà operata con riferimento alla somma degli operai messi a disposizione dai vari componenti del raggruppamento.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del “Codice Appalti” si precisa che l'attribuzione del punteggio sarà operata con riferimento alla somma degli operai che fanno capo al consorzio in proprio oppure in capo alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del “Codice Appalti”, si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Il punteggio sarà pertanto attribuito in relazione alla somma degli operai individuati dai singoli consorziati indicati ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Sub-criterio C.3 – Numero di personale dipendente con la qualifica “Impiegato tecnico – Assistente di cantiere” (massimo 5 punti)

In questo criterio verrà valutato il numero di personale dipendente in possesso della qualifica “Impiegato tecnico – Assistente di cantiere”.

Il coefficiente Cc_3 di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$Pc_3 = Cc_3 \times 5$$

dove:

- $Cc_3 = 0$ per nessun dipendente in possesso di qualifica;
- $Cc_3 = 0,2$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 1 e < 2 ;
- $Cc_3 = 0,4$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 2 e < 3 ;
- $Cc_3 = 0,6$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 3 e < 4 ;
- $Cc_3 = 0,8$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 4 e < 5 ;
- $Cc_3 = 1,0$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 5 .

Il Concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione con l'elenco dei propri dipendenti, come risultante dal Libro Unico del Lavoro, che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano maturato almeno 2 anni di anzianità aziendale e siano in possesso della qualifica Impiegato tecnico – Assistente di cantiere.

Qualora venga indicato un numero di dipendenti superiore al massimo previsto, ai fini della determinazione del punteggio la dichiarazione sarà considerata presentata come “numero dipendenti in possesso della qualifica” pari a 5.

Nel caso di ATI/RTI si precisa che l'attribuzione del coefficiente sarà operata con riferimento alla somma degli operai messi a disposizione dai vari componenti del raggruppamento.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del "Codice Appalti" si precisa che l'attribuzione del punteggio sarà operata con riferimento alla somma degli operai che fanno capo al consorzio in proprio oppure in capo alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Il punteggio sarà pertanto attribuito in relazione alla somma degli operai individuati dai singoli consorziati indicati ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Sub-criterio C.4 – Numero di personale dipendente ad operare in cabine MT/MT e MT/BT ai sensi della norma CEI 78-17:2015 (massimo 5 punti)

In questo criterio verrà valutato il numero di personale dipendente in possesso dell'attestato di Responsabile alla manutenzione o Addetto alla manutenzione delle cabine elettriche di media tensione ai sensi della norma CEI 78-17:2015.

Il coefficiente C_{C4} di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula:

- $P_{C4} = C_{C4} \times 5$

dove:

- $C_{C4} = 0$ per nessun dipendente in possesso di qualifica;
- $C_{C4} = 0,25$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 1 e < 2 ;
- $C_{C4} = 0,5$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 2 e < 3 ;
- $C_{C4} = 0,75$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 3 e < 4 ;
- $C_{C4} = 1,0$ per n. dipendenti in possesso di qualifica ≥ 4 .

Il Concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione con l'elenco dei propri dipendenti a libro matricola che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano maturato almeno 2 anni di anzianità aziendale e siano in possesso della qualifica Responsabile o Addetto alla manutenzione delle cabine elettriche di trasformazione MT/MT, MT/BT.

Qualora venga indicato un numero di dipendenti superiore al massimo previsto, ai fini della determinazione del punteggio la dichiarazione sarà considerata presentata come "numero dipendenti in possesso della qualifica" pari a 4.

Nel caso di ATI/RTI si precisa che l'attribuzione del coefficiente sarà operata con riferimento alla somma degli operai messi a disposizione dai vari componenti del raggruppamento.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del "Codice Appalti" si precisa che l'attribuzione del punteggio sarà operata con riferimento alla somma degli operai che fanno capo al consorzio in proprio oppure in capo alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Il punteggio sarà pertanto attribuito in relazione alla somma degli operai individuati dai singoli consorziati indicati ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Sub-criterio C.5 – Numero di giuntatrici per cavi in fibra ottica di proprietà (massimo 2 punti)

In questo criterio verrà valutato il numero di giuntatrici per cavi in fibra ottica di proprietà del Concorrente.

Il Concorrente dovrà dimostrare la proprietà delle suddette attrezzature attraverso la presentazione, per esempio, dell'estratto del Registro dei beni ammortizzabili, o di qualsiasi altro documento ritenga necessario al fine della dimostrazione di quanto richiesto.

Il coefficiente C_{C5} di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula:

- $P_{C5} = C_{C5} \times 2$

dove:

- $C_{c5} = 0$ per numero di giuntatrici per cavi in fibra ottica < 2 ;
- $C_{c5} = 0,2$ per numero di giuntatrici per cavi in fibra ottica ≥ 2 e < 4 ;
- $C_{c5} = 0,4$ per numero di giuntatrici per cavi in fibra ottica ≥ 4 e < 6 ;
- $C_{c5} = 0,6$ per numero di giuntatrici per cavi in fibra ottica ≥ 6 e < 8 ;
- $C_{c5} = 0,8$ per numero di giuntatrici per cavi in fibra ottica ≥ 8 e < 10 ;
- $C_{c5} = 1,0$ per numero di giuntatrici per cavi in fibra ottica ≥ 10 .

Il Concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione con l'elenco delle giuntatrici in proprio possesso alla data di pubblicazione del presente bando indicando descrizione, marca, tipo, n. di serie, n. di inventario.

Qualora venga indicato un numero di attrezzature superiore al massimo previsto, ai fini della determinazione del punteggio la dichiarazione sarà considerata presentata come "numero giuntatrici" pari a 10.

Nel caso di ATI/RTI o di Consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b) d) ed e) del "Codice Appalti", si specifica che per l'attribuzione del punteggio, le attrezzature devono essere di proprietà di almeno uno dei partecipanti allo stesso raggruppamento o al consorzio o al soggetto designato dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto.

Sub-criterio C.6 – Numero di macchine operatrici per perforazioni e trivellazioni orizzontali per passacavi elettrici o in fibra ottica di proprietà (massimo 3 punti)

In questo criterio sarà valutato il numero di macchine operatrici di proprietà o in leasing, per la posa di tubazioni o cavi in fibra ottica con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) o spingi tubo.

Il Concorrente dovrà dimostrare la proprietà o il leasing delle suddette attrezzature attraverso la presentazione, per esempio, dell'estratto del Registro dei beni ammortizzabili o del contratto di leasing, o di qualsiasi altro documento ritenga necessario al fine della dimostrazione di quanto richiesto.

Il coefficiente C_{c6} di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_{C6} = C_{c6} \times 3$$

dove:

- $C_{c6} = 0$ per numero di macchine operatrici = 0;
- $C_{c6} = 0,5$ per numero di macchine operatrici ≥ 1 e < 3 ;
- $C_{c6} = 1$ per numero di macchine operatrici ≥ 4 ;

Il Concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione con l'elenco delle macchine operatrici per posa di infrastrutture con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) o spingi tubo di proprietà o in leasing, alla data di pubblicazione del presente bando indicando descrizione, marca, tipo, n. di serie, n. di inventario.

Qualora venga indicato un numero di macchinari superiore al massimo previsto, ai fini della determinazione del punteggio la dichiarazione sarà considerata presentata come "numero di macchine operatrici" pari a 2.

Nel caso di ATI/RTI o di Consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b), d) ed e) del "Codice Appalti", si specifica che per l'attribuzione del punteggio, le macchine devono essere di proprietà (o in leasing) di almeno uno dei partecipanti allo stesso raggruppamento o al consorzio o al soggetto designato dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto.

CRITERIO D – POSSESSO DI CERTIFICAZIONI (massimo 18 punti)

Il seguente criterio è suddiviso nei sub-criteri di seguito riportati.

Sub-criterio D.1 – Possesso della certificazione ISO 14001 relativa al processo di sistema di gestione ambientale. (2 punti)

Nel presente sub-criterio viene valutato il possesso, da parte del Concorrente, della certificazione ISO 14001 relativa al processo sistema di gestione ambientale. Il Concorrente dovrà presentare la suddetta certificazione in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati.

Il coefficiente C_{D1} di ciascun Concorrente è pari a:

- $C_{D1} = 1$ nel caso di possesso;
- $C_{D1} = 0$ nel caso di non possesso.

Nel caso di ATI/RTI ai fini dell'attribuzione di $C_{D1} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese associate dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del "Codice Appalti" l'attribuzione del punteggio sarà riferita al consorzio in proprio oppure alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto. In questo secondo caso ai fini della attribuzione di $C_{D1} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Ai fini dell'attribuzione di $C_{D1} = 1$ sarà pertanto necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Sub-criterio D.2 – Possesso della certificazione SA8000 relativa alla responsabilità sociale d'impresa (2 punti)

Nel presente sub-criterio viene valutato il possesso, da parte del Concorrente, della certificazione SA8000 relativa alla certificazione di alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa e precisamente: il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. Il Concorrente dovrà presentare la suddetta certificazione in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati.

Il coefficiente C_{D2} di ciascun Concorrente è pari a:

- $C_{D2} = 1$ nel caso di possesso;
- $C_{D2} = 0$ nel caso di non possesso.

Nel caso di ATI/RTI ai fini dell'attribuzione di $C_{D2} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese associate dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del "Codice Appalti" l'attribuzione del punteggio sarà riferita al consorzio in proprio oppure alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto. In questo secondo caso ai fini della attribuzione di $C_{D2} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Ai fini dell'attribuzione di $C_{D2} = 1$ sarà pertanto necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Sub-criterio D.3 – Possesso della certificazione ISO 45001 certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (2 punti)

Nel presente sub-criterio viene valutato il possesso, da parte del Concorrente, della certificazione ISO 45001 relativa al sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il coefficiente C_{D3} di ciascun Concorrente è pari a:

- $C_{D3} = 1$ nel caso di possesso;
- $C_{D3} = 0$ nel caso di non possesso.

Nel caso di ATI/RTI ai fini dell'attribuzione di $C_{D3} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese associate dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del "Codice Contratti Appalti" l'attribuzione del punteggio sarà riferita al consorzio in proprio oppure alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto. In questo secondo caso ai fini della attribuzione di $C_{D3} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Ai fini dell'attribuzione di $C_{D3} = 1$ sarà pertanto necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Sub-criterio D.4 – Possesso della certificazione ISO 9001 relativo alla gestione della Qualità (2 punti)

Nel presente sub-criterio viene valutato il possesso, da parte del Concorrente, della certificazione ISO 9001 relativa allo svolgimento di ogni attività, ed al monitoraggio delle attività/processi in qualità.

Il coefficiente C_{D4} di ciascun Concorrente è pari a:

- $C_{D4} = 1$ nel caso di possesso;
- $C_{D4} = 0$ nel caso di non possesso.

Nel caso di ATI/RTI ai fini dell'attribuzione di $C_{D4} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese associate dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del "Codice Appalti" l'attribuzione del punteggio sarà riferita al consorzio in proprio oppure alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto. In questo secondo caso ai fini della attribuzione di $C_{D4} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Ai fini dell'attribuzione di $C_{D4} = 1$ sarà pertanto necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Sub-criterio D.5 – Possesso della certificazione ISO 27001 relativo alla gestione di un sistema di sicurezza delle informazioni (3 punti)

Nel presente sub-criterio viene valutato il possesso, da parte del Concorrente, della certificazione ISO 27001 relativa alla gestione di un sistema di sicurezza delle informazioni.

Il coefficiente C_{D5} di ciascun Concorrente è pari a:

- $C_{D5} = 1$ nel caso di possesso;
- $C_{D5} = 0$ nel caso di non possesso.

Nel caso di ATI/RTI ai fini dell'attribuzione di $C_{D5} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese associate dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del "Codice Appalti" l'attribuzione del punteggio sarà riferita al consorzio in proprio oppure alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto. In questo secondo caso ai fini della attribuzione di $C_{D5} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Ai fini dell'attribuzione di $C_{D5} = 1$ sarà pertanto necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Sub-criterio D.6 – Possesso della certificazione ISO 39001 relativo alla gestione della sicurezza in ambito stradale (2 punti)

Nel presente sub-criterio viene valutato il possesso, da parte del Concorrente, della certificazione ISO 39001 relativa a dimostrare che l'organizzazione ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti sul rischio stradale derivanti dalle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il miglioramento.

Il coefficiente C_{D6} di ciascun Concorrente è pari a:

- $C_{D6} = 1$ nel caso di possesso;
- $C_{D6} = 0$ nel caso di non possesso.

Nel caso di ATI/RTI ai fini dell'attribuzione di $C_{D6} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese associate dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del "Codice Appalti" l'attribuzione del punteggio sarà riferita al consorzio in proprio oppure alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto. In questo secondo caso ai fini della attribuzione di $C_{D6} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Ai fini dell'attribuzione di $C_{D6} = 1$ sarà pertanto necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Sub-criterio D.7 – Possesso della certificazione ISO 22301 relativo alla gestione della continuità operativa (3 punti)

Nel presente sub-criterio viene valutato il possesso, da parte del Concorrente, della certificazione ISO 22301 relativa a dimostrare che l'organizzazione ha un sistema di gestione a salvaguardia da potenziali interruzioni quali, a titolo di esempio, condizioni meteorologiche estreme, incendi, alluvioni, calamità naturali, furti, interruzioni dell'IT, malattie del personale o attacchi terroristici.

Il coefficiente C_{D7} di ciascun Concorrente è pari a:

- $C_{D7} = 1$ nel caso di possesso;
- $C_{D7} = 0$ nel caso di non possesso.

Nel caso di ATI/RTI ai fini dell'attribuzione di $C_{D7} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese associate dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettere b), d) ed e) del "Codice Appalti" l'attribuzione del punteggio sarà riferita al consorzio in proprio oppure alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto. In questo secondo caso ai fini della attribuzione di $C_{D6} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Ai fini dell'attribuzione di $C_{D7} = 1$ sarà pertanto necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Sub-criterio D.8 – Possesso della certificazione ISO 37001 relativo alla gestione della prevenzione per la corruzione (2 punti)

Nel presente sub-criterio viene valutato il possesso, da parte del Concorrente, della certificazione ISO 37001 relativa a dimostrare che l'organizzazione ha un sistema per la prevenzione della corruzione con lo scopo di ridurre i rischi e i costi legati a possibili fenomeni corruttivi.

Il coefficiente C_{D8} di ciascun Concorrente è pari a:

- $C_{D8} = 1$ nel caso di possesso;
- $C_{D8} = 0$ nel caso di non possesso.

Nel caso di ATI/RTI ai fini dell'attribuzione di $C_{D8} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese associate dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art. 65 comma 2, lettere b), e d) del "Codice Appalti" l'attribuzione

del punteggio sarà riferita al consorzio in proprio oppure alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto. In questo secondo caso ai fini della attribuzione di $C_{D8} = 1$, sarà necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato. Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Ai fini dell'attribuzione di $C_{D8} = 1$ sarà pertanto necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

CRITERIO E – GARANZIA AGGIUNTIVA (massimo 10 punti)

In questo criterio viene valutata la garanzia aggiuntiva eventualmente offerta dal Concorrente in merito al ripristino a sua cura e spese di difetti, deterioramenti e/o malfunzionamenti di quanto realizzato, (non dovuti a fattori estranei quali incidenti o altri eventi non dipendenti dalla realizzazione).

Il coefficiente C_E di ciascun Concorrente è pari a:

$$C_E = C_{E1} \times C_{E2} \times C_{E3} \times C_{E4}$$

i cui fattori moltiplicativi si determinano con i metodi di seguito descritti.

Fattore moltiplicativo C_{E1} :

Il Concorrente dovrà indicare il periodo di maggior durata della garanzia, espresso in mesi interi, offerto in più rispetto a quella prevista per legge (12 mesi) La garanzia è relativa alla sostituzione di apparati e materiali guasti o mal funzionanti e ad eventuali attività non eseguite a regola d'arte.

Il coefficiente C_{E1} di ciascun Concorrente è pari a:

- $C_{E1} = 0$ per nessuna garanzia aggiuntiva;
- $C_{E1} = 0,2$ per una garanzia aggiuntiva di mesi ≥ 1 e < 6 ;
- $C_{E1} = 0,4$ per una garanzia aggiuntiva di mesi ≥ 6 e < 12 ;
- $C_{E1} = 0,6$ per una garanzia aggiuntiva di mesi ≥ 12 e < 18 ;
- $C_{E1} = 0,8$ per una garanzia aggiuntiva di mesi ≥ 18 e < 24 ;
- $C_{E1} = 1,0$ per una garanzia aggiuntiva di mesi ≥ 24 .

Qualora venga indicato un numero di mesi di garanzia aggiuntiva superiore al massimo previsto, ai fini della determinazione del punteggio la dichiarazione sarà considerata presentata come "numero mesi" pari a 24.

Fattore moltiplicativo C_{E2} :

Il Concorrente dovrà indicare se la garanzia offerta comprende anche la mano d'opera ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire l'intervento on site.

Il coefficiente C_{E2} di ciascun Concorrente è pari a:

- $C_{E2} = 1$ nel caso di garanzia comprensiva di mano d'opera on site.
- $C_{E2} = 0,8$ nel caso di garanzia offerta senza mano d'opera on site.

La mano d'opera on site ed i mezzi d'opera sono anche previsti per l'accertamento e la valutazione delle singole problematiche riscontrate.

Fattore moltiplicativo C_{E3} :

Il Concorrente dovrà indicare se la garanzia offerta comprende anche gli oneri per la parzializzazione del traffico eventualmente necessari ad eseguire l'intervento on site.

Il coefficiente C_{E3} di ciascun Concorrente è pari a:

- $C_{E3} = 1$ nel caso di garanzia comprensiva di oneri di cantierizzazione.
- $C_{E3} = 0,8$ nel caso di garanzia offerta senza oneri di cantierizzazione.

Le cantierizzazioni per deviazione del traffico sono anche previste per l'accertamento e la valutazione delle singole problematiche riscontrate.

Fattore moltiplicativo C_{E4} :

Il Concorrente dovrà indicare se a tutela della garanzia intende contrarre specifica fideiussione assicurativa o bancaria pari al 5% dell'importo netto contrattuale.

Il coefficiente C_{E4} di ciascun Concorrente è pari a:

- $C_{E4} = 1$ nel caso di garanzia comprensiva fideiussione assicurativa o bancaria.
- $C_{E4} = 0,8$ nel caso di garanzia offerta senza fideiussione assicurativa o bancaria.

Il Concorrente, a conferma dell'eventuale garanzia offerta, dovrà allegare uno specifico schema di fideiussione assicurativa o bancaria, corredato dalle dichiarazioni di impegno alla stipula sottoscritte dall'impresa concorrente e dal fideiussore.

Lo schema di fideiussione dovrà riportare il periodo di maggior garanzia offerto espresso in mesi, se la garanzia prevede la mano d'opera on-site e l'impiego dei mezzi d'opera, se comprende gli oneri di parzializzazione del traffico.

La fideiussione dovrà essere sottoscritta entro la data di stipula del contratto.

CRITERIO F – DISPONIBILITÀ CONTINUATIVA A LAVORARE SU TRE TURNI GIORNALIERI (massimo 7 punti)

In questo criterio verrà valutata la disponibilità del Concorrente a lavorare su tre turni giornalieri (6:00-14:00 / 14:00-22:00 e 22:00-6:00) secondo le esigenze della Committente.

Il coefficiente C_F di ciascun Concorrente sarà attribuito in tal modo:

- $C_F = 1$ in caso di disponibilità;
- $C_F = 0$ in caso di non disponibilità.

A tal riguardo, il Concorrente dovrà fornire, apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da una relazione giustificativa anch'essa sottoscritta dal Legale Rappresentante che comprovi le modalità logistiche ed operative che consentono al Concorrente di impegnarsi, illustrando anche la sostenibilità nel tempo di quanto offerto. Il tutto anche in funzione della necessità della Committente di garantire l'efficienza della trasmissione dati sul cavo in f.o. h 24 senza soluzione di continuità.

Tale impegno costituirà uno specifico obbligo contrattuale.

Si precisa che l'eventuale mancato rispetto, da parte dell'impresa, dell'esecuzione delle attività su 3 turni secondo il numero dei giorni dichiarati, sarà sanzionato attraverso l'applicazione di una penale indicata nel CSA – NG art. 16.5.

18.2. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Ai fini dell'aggiudicazione verrà determinata una graduatoria, su scala centesimale, mediante l'impiego del "*Metodo aggregativo compensatore*" sulla base della seguente formula applicata a ciascun Concorrente:

$$P = \sum_{i=A}^F [W_i \times C_i]$$

dove:

P = punteggio totale attribuito all'offerta di ciascun Concorrente;

i = indice (alfabetico/alfanumerico) dei criteri/sub-criteri di valutazione variabile tra A ed F;

W_i = punteggio massimo attribuito al criterio/sub-criterio di valutazione i-esimo (i);

C_i = coefficiente relativo al criterio/sub-criterio di valutazione i-esimo (i) variabile tra A ed F.

Per la determinazione dei coefficienti C_i , è previsto l'impiego della "*Formula del valore medio*" per la valutazione del prezzo, e della "*Metodologia on/off*" relativamente ai rimanenti criteri/sub-criteri tecnici, secondo le modalità descritte nel seguito per ogni specifico criterio/sub-criterio di valutazione.

Il punteggio totale sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di parità del punteggio totale P ottenuto, l'aggiudicazione avverrà con le modalità precisate nel Disciplinare di gara.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed operare attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **09.09.2025**, alle ore 10:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede, in sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto **18.1**. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di giorni 7 (sette). La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (ante eventuale riparametrazione), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara. Il calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal

presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla

verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico di questa stazione appaltante e nella Policy Anticorruzione.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.autostradadeifiori.it/codice-etico/> e <https://www.autostradadeifiori.it/policy/>.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Liguria.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati che verranno forniti dagli Offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare, Autostrada dei Fiori S.p.A informa che tutti i dati personali, sensibili e particolari forniti da ciascun Offerente verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti che presentano Offerta e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati verrà svolto, con l'ausilio di strumenti cartacei ed informatici, al solo fine di consentire a Autostrada dei Fiori S.p.A. la valutazione delle Offerte e della relativa documentazione ed il corretto svolgimento della Procedura stessa.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate; non è necessario per il Titolare del Trattamento acquisire il previo consenso al trattamento da parte dell'interessato che presenti Offerta, fermo restando l'obbligo di rendere l'informativa.

Titolare del Trattamento è AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. (di seguito "Titolare"), con sede in Imperia, Via della Repubblica 46 – 18100.

Il Titolare ha, altresì, nominato un Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer (DPO).

Il Titolare del trattamento è contattabile scrivendo all'indirizzo: privacy@autofiori.it

Il DPO è contattabile scrivendo all'indirizzo privacy:dpo@autofiori.it.



Autostrada dei Fiori S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Federico Lenti